

**PAS 25/09**

**SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL  
GAS IN MERITO ALLA ASSEGNAZIONE DEI FONDI PROVENIENTI DA  
SANZIONI IRROGATE DALLA AUTORITÀ STESSA**

*21 dicembre 2009*

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nell'esercizio della funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di propria competenza, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, intende formulare, attraverso la presente segnalazione al Parlamento ed al Governo, le proprie osservazioni e proposte in ordine agli effetti negativi che potrebbero derivare ai consumatori dalla mancata assegnazione dei fondi di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 142 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La norma in questione prevede che l'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas. Per tali progetti, proposti dall'Autorità stessa, è prevista l'approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2008 è stato perciò istituito il capitolo di entrata 3592-articolo 24, sul quale affluiscono le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità.

Per consentire ai soggetti interessati di versare le sanzioni, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 58/E dell'11 marzo 2009, ha istituito tre nuovi codici tributo: a) "sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas"; b) "interessi di mora su sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas"; c) "maggiorazione del 10% sulle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

Con la medesima risoluzione, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che *"le somme riscosse con i nuovi codici tributo, [...] sono imputate al capitolo 3592-articolo 24 del bilancio dello Stato"*. Il corrispondente capitolo di uscita, istituito dal MEF, è il 1652.

Al 31 ottobre 2009 l'ammontare aggiornato delle sanzioni effettivamente versate sul codice tributo 787T risulta di circa due milioni novecentomila euro.

I proventi delle sanzioni irrogate dall'Autorità, trattandosi di stanziamenti di parte corrente, in virtù di quanto disposto dalla legge 468/1978 e s.m.i., possono essere utilizzati nel solo esercizio di bilancio in cui vengono effettivamente riscossi.

Può pure ricordarsi che dall'anno 2005, data in cui per la prima volta le sanzioni dell'Autorità sono state destinate a progetti a vantaggio dei consumatori, a causa di problemi procedurali e ritardi burocratici, non è stato possibile impegnare effettivamente tali proventi per iniziative a favore dei consumatori finali, proprio in virtù del fatto che non sono stati mai completati, nel limite del solo periodo di esercizio, gli adempimenti necessari a provvedere all'assegnazione ed alla successiva impegnabilità delle risorse derivanti dalle sanzioni citate.

Dallo scorso 19 giugno 2009, il Ministro dello sviluppo economico ha richiesto al Ministro dell'economia e delle finanze l'assegnazione dei fondi al momento disponibili; tale assegnazione, tuttavia, non risulterebbe al momento ancora avvenuta.

Questa Autorità intende con la presente segnalazione far rilevare che, qualora l'assegnazione sopra citata non avvenisse in tempi coerenti con le richiamate regole di contabilità dello Stato, diverrebbe impossibile l'impiego dei fondi provenienti dalle sanzioni per le finalità cui la legge li destina. Ciò determinerebbe un pregiudizio per

quelle attività, a vantaggio dei consumatori, che dovrebbero essere sostenute da tali fondi.

Appare pertanto opportuno che sia perfezionata e conclusa al più presto la procedura di assegnazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, per l'ammontare delle cifre disponibili alla data del 31 ottobre 2009 sullo specifico capitolo di uscita.

Sarebbe altrettanto opportuno assicurare la fruibilità dei fondi in questione attraverso la previsione, nel decreto di fine anno "milleproroghe", di uno specifico articolo che, analogamente a quanto già previsto per le sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consenta che i proventi delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas vengano riassegnati al Ministero per lo sviluppo economico anche nell'esercizio successivo; ciò per poter impegnare gli stessi proventi in progetti a favore dei consumatori finali di energia, dando così effettiva attuazione a quanto previsto dalla legge 80/05 s.m.i.

Si propone pertanto, per l'articolo auspicato, la forma seguente:

*“Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di cui all’articolo 11 bis, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successive modificazioni, e non impegnate in corso d’anno, sono riassegnate anche nell’esercizio successivo, con decreto del Ministro dell’economia e finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate al finanziamento dei progetti di cui al medesimo comma a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas.”*

21 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis